ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
DEL 20 MAGGIO 1983 [1]

Charles Lux
contro Corte dei conti delle Comunità europee

Causa 69/83 R

Massime

Provvedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti
(Regolamento di procedura, art. 83, § 2)

Nel procedimento 69/83 R

CHARLES LUX, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, residente e domiciliato in Lussemburgo, 17, rue Bertholet, con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles,

richiedente,

contro

CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo segretario sig. Jean-Aimé Stoll, in qualità di agente, assistito dall'avv. Lucette Defalque, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sua sede, 29, rue Aldringen,

resistente,

avente ad oggetto la sospensione, mediante provvedimenti urgenti, di una decisione della Corte dei conti che modifica la ripartizione dei posti tra il settore «Presidenza» ed il settore «Personale e funzionamento», nonché di una decisione del presidente della Corte dei conti che stabilisce il trasferimento del richiedente a quest'ultimo settore,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE, che sostituisce il presidente della Corte ai sensi dell'art. 96, § 1, del regolamento di procedura,

ha emesso la presente

1 — Lingua processuale: il francese.

ORDINANZA

Gli antefatti

1. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 28 aprile 1983, il sig. Charles Lux, dipendente di grado A 5 della Corte dei conti delle Comunità europee, ha proposto un ricorso inteso all'annullamento di una decisione della Corte dei conti che modifica la ripartizione dei posti tra il settore «Presidenza» ed il settore «Personale e funzionamento» e, in particolare, trasferisce un posto di amministratore principale giurista dal settore «Presidenza» al settore «Personale e funzionamento», nonché di una decisione del presidente della Corte dei conti che modifica l'assegnazione della ricorrente e stabilisce la sua nuova assegnazione al settore «Personale e funzionamento».

2. Con domanda di provvedimenti urgenti, depositata lo stesso giorno, il ricorrente ha chiesto, in forza dell'art. 91, n. 4, dello statuto del personale, la sospensione delle suddette decisioni.

3. Dal fascicolo risulta che, prima delle decisioni impugnate, l'interessato era assegnato al settore «Presidenza» della Corte dei conti e, in tale ambito, era responsabile del servizio giuridico.

4. In data 4 marzo 1983, la Corte dei conti decideva di modificare la ripartizione dei posti previsti in bilancio fra il settore «Presidenza» ed il settore «Personale e funzionamento». Dando attuazione a tale decisione, essa trasferiva un posto di amministratore principale giurista dal settore «Presidenza» al settore «Personale e funzionamento». Con decisione 14 aprile 1983, il presidente della Corte dei conti modificava l'assegnazione dell'interessato trasferendolo, con effetto dal 15 aprile 1983, dal settore «Presidenza» al settore «Personale e funzionamento».

5. Nel ricorso, l'interessato deduce cinque mezzi, basati sull'incompetenza dell'autorità che ha deciso in merito alla sua nuova assegnazione, sul difetto di motivazione, sulla violazione delle garanzie statutarie derivanti dagli artt. 4, 7 e 29 per quanto riguarda la determinazione del posto dei dipendenti e la corrispondenza fra il grado e l'impiego, sul misconoscimento dell'interesse del servizio, in contrasto con l'art. 7 dello Statuto e, infine, sullo sviamento di potere.

6. Gli stessi mezzi vengono dedotti, in sostanza, nell'atto introduttivo del procedimento sommario, per giustificare l'adozione di provvedimenti urgenti.

7. Per provare l'urgenza della sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate, il richiedente fa valere in particolare tre circostanze:

— il suo trasferimento da un settore amministrativo, la «Presidenza», ad un settore di controllo, «Personale e funzionamento», implica il fatto che gli sono affidati compiti inconsistenti e, in ogni caso, diversi da quelli per i quali egli era stato assunto e che corrispondono alla sua esperienza professionale;

— detto trasferimento potrebbe avere ripercussioni sfavorevoli sul suo prossimo rapporto informativo, poiché questo dovrebbe essere compilato in considerazione di compiti che egli potrebbe rifiutarsi di eseguire o che, ammesso che li esegua, egli svolgerebbe in condizioni difficili e insoddisfacenti poiché non corrispondono ai suoi titoli e alle sue qualifiche;

— una volta attuata la decisione di trasferimento, sarebbe difficile tornare alla situazione precedente, tenuto conto del fatto che il posto presso il servizio giuridico della presidenza, al quale egli era anteriormente assegnato, è un posto unico e in quanto sono state già adottate disposizioni per assegnare detto posto ad un altro dipendente.

8. Da parte sua, la Corte dei conti contesta le ragioni esposte dal richiedente per provare, prima facie, la fondatezza della sua domanda. Essa ricorda che il richiedente, all'inizio della sua carriera, ha esercitato le sue funzioni di giurista nel settore del controllo delle spese di personale delle istituzioni e che, dopo la sua assegnazione al servizio giuridico della presidenza, egli ha continuato a trattare questioni di personale. La Corte dei conti ritiene quindi che il nuovo posto cui il richiedente è stato assegnato corrisponde perfettamente alla descrizione delle sue funzioni ed alle sue capacità personali.

9. La Corte dei conti contesta anche l'urgenza dei provvedimenti richiesti. Essa richiama l'attenzione sul fatto che, qualora il ricorso principale venisse accolto, il trasferimento del posto al settore «Personale e funzionamento», come pure la nuova assegnazione del richiedente, sarebbero annullati, cosicché l'interessato si ritroverebbe con il suo posto nel settore «Presidenza». La circostanza che l'inquadramento del richiedente rimanga per il momento immutato non è quindi atto a creare una situazione irreversibile, né a causargli alcun danno, dal momento che essa non incide né sul suo grado, né sulla sua situazione economica.

10. Poiché le parti hanno esposto esaurientemente i rispettivi punti di vista nelle loro memorie e trasmesso tutti i documenti la cui conoscenza è necessaria per statuire sulla domanda di provvedimenti urgenti, non è parso necessario procedere ad istruttoria o sentire oralmente le parti.

In diritto

11 A norma dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura, spetta al richiedente addurre, anzitutto, le circostanze comprovanti l'urgenza e, inoltre, gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano, prima facie, l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

12 Senza che sia necessario accertare se sia soddisfatta la seconda condizione posta dalla suddetta norma, è sufficiente osservare che, nella fattispecie, il richiedente non ha addotto alcun elemento atto a provare l'urgenza del provvedimento richiesto.

13 Dalle informazioni finora comunicate alla Corte risulta infatti che il richiedente, dato che egli è stato trasferito con il suo posto e le due decisioni sono state impugnate con ricorso per annullamento, si ritroverebbe automaticamente, in caso di accoglimento del ricorso, nella situazione anteriore ai provvedimenti da lui contestati.

14 La domanda intesa alla sospensione delle decisioni impugnate deve essere quindi respinta.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE, che sostituisce il presidente della Corte ai sensi dell'art. 96, § 1, del regolamento di procedura,

così provvede:

1° La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2° Le spese sono riservate.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 20 maggio 1983.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della Seconda Sezione,
f.f. di presidente

P. Pescatore